

COMUNE DI SARMATO

PROVINCIA DI PIACENZA

Codice Ente 33042

COPIA

DELIBERAZIONE N. 12

in data: **13.04.2016**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

I.M.U. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici** il giorno **tredici** del mese di **aprile** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 – TANZI ANNA	P		8 – MASERATI MATTEO	P	
2 – VASANTI ALESSANDRO	P		9 – RIVA GIUSEPPE	P	
3 – BUZZI MILENA	P		10 – ROMANINI MATTEO	P	
4 – SASSO PIERO	P		11 – MORI GIOVANNI	P	
5 – MARCHESI CANZIO	P				
6 – MARAZZI ANGELA	P				
7 – BRAGA DANIELA	P				

Totale presenti **11**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **CASSI DR.SSA LAURA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SASSO PIERO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 12 in data 13.04.2016

I.M.U. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2016.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione come segue:

“La legge di stabilità 2016 ha modificato diverse entrate che riguardano i tributi.

Nel 2015 c'era la IUC che comprendeva l'IMU, la TASI e la TARI.

In merito all'IMU le condizioni erano:

- Il possesso (la proprietà) di immobili con esclusione all'abitazione principale e alle sue pertinenze (escluse le case di lusso A/1 – A/8 – A/9); si ricorda che la pertinenza può essere una sola.
- La base imponibile era (ed è) data dalla rendita catastale rivalutata del 5% con in più diversi moltiplicatori: per i terreni agricoli la base era il reddito dominicale con un moltiplicatore particolare. Ci sarà una variazione.
- La base imponibile veniva ridotta del 50% sui fabbricati di interesse storico, sui fabbricati inagibili o inabitabili (con accertamento dell'UTC).
- L'aliquota applicata 0,86%.
- Veniva (ed è ancora) considerata abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che prendono la residenza in istituti protetti a condizione che la casa non fosse affittata (non imponibile IMU).
- Il nostro Comune, poi, aveva previsto una detrazione di imposta di 50 € per genitori o figli disabili che risiedono con comodato gratuito nella seconda casa (disabilità certificata al 100% da apposita commissione)

Queste le linee principali del 2015

La legge di stabilità 2016 apporta diverse modifiche all' IMU

1) E' soppressa l'assimilazione del comodato di uso gratuito. (NOI non lo avevamo applicato)

Nel 2015 la vecchia legge prevedeva la possibilità di considerare come abitazione principale l'unità immobiliare concessa ai soggetti passivi parenti in linea retta entro il primo grado, che utilizzavano l'immobile come abitazione principale.

L'attuale legge introduce una nuova ipotesi di comodato che non rientra nei casi assimilazione ma di agevolazione tributaria; non è una scelta discrezionale ma un obbligo.

La nuova disposizione prevede la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato d'uso ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori, figli) che li utilizzano come abitazione principale (sono escluse le abitazioni di lusso A/1-A/8-A/9).

Per ottenere la riduzione ci sono condizioni:

- a) comodato deve essere registrato (condizione penalizzante perché costosa: almeno €200 di imposta di registro e € 16 di marca da bollo)
- b) il comodante / possessore dell'immobile deve :
 - essere residente nello stesso comune del comodatario
 - avere nello stesso comune la proprietà dell'immobile in cui ha la propria abitazione principale (no affitto e 50% IMU)
 - possedere al massimo un altro immobile in Italia

L'aliquota per questi immobili sarà quella che nel 2015 veniva pagata per le seconde case con un imponibile ridotto del 50%.

Viene mantenuta, per il nostro Comune, la detrazione dell'imposta di € 50 per figli o genitori disabili che risiedono con comodato gratuito nella seconda casa.

Queste modificazioni della legge comportano variazione nel gettito nazionale (in riduzione) di € 21 milioni circa.

2) E' prevista l'esenzione dell'IMU sui terreni agricoli: tutti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, a decorrere dal 2016, sono esenti da IMU.

Gli effetti finanziari negativi per il bilancio dello stato risultano pari a circa € 405 milioni

3) E' previsto uno sconto di imposta pari al 25% per gli immobili dati in affitto a canone concordato (vale anche per la TASI) (si deve pagare il 75% dell'imposta). Riduzione del gettito di circa € 81 milioni.

Ci sono variazioni / esenzioni anche per gli immobili di cooperative edilizie, per i macchinari cosiddetti "imbullonati", e altro.

Consideriamo ora l'effetto di queste norme sulla spesa dei cittadini e sulle entrate del Comune.

- Tutte le entrate degli immobili inseriti nel gruppo D vanno allo Stato (anche quelle dei fabbricati rurali che prima erano riservate ai comuni). La cifra è sulla tariffa base (0,76% strumentali e 0,2% agricoli).

Si ripete:

Riducono le entrate del comune nei confronti dell'anno precedente i comodati gratuiti registrati (concessi a genitori e figli); come si è detto la quota del gruppo D dei fabbricati rurali e lo sconto per gli immobili in affitto a canone concordato.

La norma dice che lo Stato provvede ad un "ristoro" del minor gettito attraverso un contributo con il meccanismo del fondo di solidarietà comunale. La logica di base di questa disposizione -secondo il Governo- si può ridurre alla seguente:

"questa disposizione sul canone concordato avrebbe lo scopo di muovere il mercato attraverso affitti sostenibili (per l'affittuario) e di una fiscalità di favore per il proprietario".

Il mercato immobiliare è in crisi e questa sola proposta, credo, non basterà a migliorarlo.

Va ancora detto che il fondo di solidarietà comunale è implementato attraverso una percentuale che lo Stato si trattiene sull'IMU di tutti i Comuni.

L'anno passato la percentuale di trattenuta era pari al 38,23%. Nel 2016 la trattenuta sarà del 22,15 % (diminuisce la trattenuta del 16,08%).

In merito a questa imposta si può dire ancora che si prevede un recupero di evasione, attraverso l'attività di controllo pari a € 16.250 circa; l'entrata complessiva è di € 635.600.

E' arrivata questa mattina la comunicazione del ministero dell'interno della cifra di "RISTORO" per il nostro Comune. Il totale IMU-TASI – contributo dello Stato è quanto iscritto in Bilancio; ci sarà da fare alcuni giroconti, ma, si ripete, il totale quadra.

Il Consigliere Romanini Matteo prende atto dell'impossibilità di modifiche e prende atto del comodato d'uso gratuito; le aree previste nel PSC avrebbero dovuto essere tassate anche se per lieve entità, come stabilito da giurisprudenza.

Il Sindaco ripete (anche se già illustrato nel passato) che il legislatore è intervenuto laddove ha ritenuto certo l'intervento impositivo. Per le aree fabbricabili altri giuristi ritengono la non assoggettabilità quando il PSC è in itinere; il solo inserimento non determina un valore aggiunto certo, ma ne crea le condizioni che, forse, si realizzeranno in futuro.

Il Consigliere Romanini Matteo precisa che le norme citate sono decreti legge e note del Ministero.

Il Sindaco rileva le date vecchie di quanto citato che ritiene essere superate.

Il Consigliere Romanini Matteo replica che la legge consente margini di applicazioni di cui Sarmato non ha approfittato.

Il Sindaco richiama gli interventi positivi fatti a favore della collettività, quali le detrazioni d'imposta. La logica della maggioranza non è quella della minoranza.

Il Vice-Sindaco Buzzi Milena specifica che la sola individuazione in PSC di un'area non crea diritti acquisiti.

Il Consigliere Riva Giuseppe ribadisce la possibilità di applicare l'imposta su terreni potenzialmente edificabili in misura proporzionale.

Il Sindaco specifica che "potenzialmente" non significa diritto acquisito.

Il Consigliere Mori Giovanni evidenzia la scelta "politica" fatta dall'Amministrazione che reputa discutibile.

Il Sindaco specifica che le scelte politiche non sono nel Bilancio, ma nel DUP.

Il Consigliere Vasanti Alessandro comunica che i valori di compravendita sono diminuiti del 60% e anche i terreni non hanno grandi prospettive. I cittadini temono i Comuni che tassano i terreni.

A questo punto, nessun altro intervenendo,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 06 del 23.03.2015 all'oggetto: "IMU - Determinazione aliquote imposta municipale propria anno 2015";

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 pubblicato sulla GU Serie Generale n.254 del 31-10-2015 con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;

RICHIAMATE le Leggi finanziarie:

- Legge n. 183/2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)";
- Legge n. 214/2011 Monti denominata "Decreto Salva Italia";
- Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014)
- Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015);
- Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 707, lettera a) della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) con cui si modifica il comma 1 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 stabilendo l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria (IMU) sperimentale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 707, lettera b) e d) della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) con cui si modifica il comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 cancellando dalla fattispecie assoggettate all'IMU l'abitazione principale e le relative pertinenze (tranne per le categoria A1 - A8 e A9);

RICHIAMATE le seguenti modifiche introdotte dall'art. 1 comma 13 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016):

- a decorrere dall'anno 2016 l'esenzione prevista dalla lettera h) del comma 1 art. 7 D.Lgs. 504/1992 "h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984" si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993;
- sono altresì esenti i terreni agricoli:
 - a. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b. ubicati nei comuni delle isole minori;
 - c. a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016 sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'art. 1 D.Lgs. 24/2015 (misure urgenti in materia di esenzione IMU);

RICHIAMATE le principali novità IMU del 2016 introdotte con la Legge 208/2015:

IMU su immobili concessi in comodato gratuito (art. 1 comma 10) - le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito a particolari condizioni. E' riconosciuta una riduzione del 50% sulla base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante risieda nello stesso Comune e non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

IMU Terreni agricoli - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da Coltivatori Diretti e IAP (imprenditore agricolo professionale) con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da Coltivatori Diretti o IAP ad altri Coltivatori Diretti o IAP (imprenditore agricolo professionale);

Esenzione IMU estesa agli **immobili di cooperative edilizie** a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

IMU Immobili locati a canone concordato (comma 53): per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

Esclusione dei macchinari cosiddetti "imbullonati" dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E (**commi 21-22-23-24**) - "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo";

Blocco degli aumenti dei tributi locali (comma 26) per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015;

VISTO che Il Ministero delle Finanze ha pubblicato la circolare 4033 del 28 febbraio 2014, con cui ha fornito istruzioni in merito alle modalità di pubblicazione delle delibere tributarie comunali nell'apposito Portale del federalismo fiscale;

CONSIDERATO che le aliquote base stabilite dallo Stato sono state previste nella misura:

- a) dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
- b) dello 0,76 per cento per gli altri immobili;

CONSIDERATO inoltre che con la Legge di stabilità 2016 non può essere effettuato nessun aumento di tributi regionali e locali. Infatti per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario;

EVIDENZIATO che rimangono in essere le principali novità dell'anno 2013:

- è stata eliminata la riserva statale dell'imposta (escluso il gruppo D) che ora è destinata per intero ai Comuni;
- è interamente riservata allo Stato l'imposta sugli immobili appartenenti al gruppo D con aliquota stabilita al 7,6 per mille. Per questi immobili il Comune può solo determinare una maggiorazione dell'aliquota riservando a sé tale maggiorazione.
- passa da 60 a 65 il moltiplicatore per gli immobili del Gruppo D (come già previsto dal DL 201/2011) ad eccezione dei D5 (dove il moltiplicatore è 80) e i Fabbricati Rurali del gruppo D.
- per i Fabbricati Rurali ad uso strumentale appartenenti al gruppo D, l'imposta è riservata interamente allo Stato (non più al Comune) con un'aliquota stabilita al 2 per mille;
- la scadenza prima rata è stabilita il 16 Giugno e la seconda rata il 16 dicembre;

VISTO l'introito dell'IMU incassato effettivamente nell'anno 2015 è stato di € 527.239,62;

VISTO che l'introito dell'IMU previsto per l'anno 2016, è stato calcolato inserendo, in via presunta, le modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2016, in cui, tra le altre cose, cambia la % di trattenuta dello Stato sul F.S.C. (fondo solidarietà comunale) passando dal 38,23% alla trattenuta del 22,15% e di conseguenza la previsione IMU risulta più alta passando da 527.239,62 a 635.600,00;

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) composta da IMU - TARI - TASI approvato dal C.C. con delibera n. 30 in data 28.06.2014;

RICHIAMATO il protocollo d'intesa tra Comune di Sarmato e le organizzazioni sindacali unitarie confederali e dei pensionati per le politiche sociali del 13.05.2014, in cui per quanto riguarda l'IMU è stata concordata la detrazione prevista di 50,00€ per i figli o genitori disabili che risiedono con comodato gratuito nella seconda casa. La disabilità deve essere certificata al 100% dall'apposita commissione INVCIV ai sensi delle normative Legge n. 18/1980 e Legge n- 508/1988;

VISTI altresì: lo Statuto comunale - il regolamento di contabilità - il regolamento generale delle entrate;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni e ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012 ha espresso parere favorevole il Revisore del Conto;

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Presenti n. 11, Astenuti n. 0, Votanti n. 11, Voti favorevoli n. 8, Voti contrari n. 3 (Consiglieri Riva Giuseppe, Romanini Matteo e Mori Giovanni)

D E L I B E R A

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
- di determinare, per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, riferita all'anno 2016, le seguenti aliquote (stesse dell'anno 2015):
 - 0,4 x cento per l'abitazione principale (cat. A1 -A8-A9) e per le relative pertinenze;
 - 0,86 x cento per gli altri immobili;
- di applicare la detrazione di 50,00 € per i figli o genitori disabili che risiedono con comodato gratuito nella seconda casa. La disabilità deve essere certificata al 100% dall'apposita commissione INVCIV ai sensi delle normative Legge n. 18/1980 e Legge n- 508/1988;
- di provvedere agli adempimenti di legge per la pubblicazione di questa delibera sul sito del MEF (Ministero delle Finanze).

Successivamente, con voti otto favorevoli e tre contrari (Consiglieri Riva Giuseppe, Romanini Matteo e Mori Giovanni), resi in forma palese dagli undici Consiglieri presenti e votanti, il Consiglio Comunale dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

N. 12 in data 13.04.2016

I.M.U. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2016.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO**

F.to AGUERITI
ORietta_____

**PARERE FAVOREVOLE DEL
REVISORE UNICO DEL CONTO**

DR.DAVIDE VALLA

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to SASSO PIERO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CASSI DR.SSA LAURA

Publicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, per 15 giorni consecutivi dal al, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CASSI DR.SSA LAURA

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.
Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 T.U. 18.08.2000 N. 267)

Si certifica che la presente deliberazione:

diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, T.U. 18.08.2000 n. 267.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
CASSI DR.SSA LAURA
